

C. 04/22



*Ambasciata d'Italia
Nairobi*



ATTO DI CONCESSIONE IN USO A TITOLO ONEROSO

L'anno duemila ventuno addì ventidue del mese di gennaio in Nairobi (Kenya) e nella sede dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi

TRA

l'Ambasciata d'Italia a Nairobi C.F. P051098709H legalmente rappresentata dall'Ambasciatore d'Italia a Nairobi S.E. Alberto Pieri

E

l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo C.F. 97871890584 legalmente rappresentata dal Dott. Fabio Melloni, Titolare della Sede di Nairobi (d'ora innanzi AICS - NAIROBI)

PREMESSO

che con la legge 125/14 a valere dall' 01/01/2016 è stata costituita l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo con sede in Roma e con vari uffici decentrati all'estero oltre ad una sede in Firenze;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

**ART. 1
(SCOPO)**

L'Ambasciata d'Italia a Nairobi, come sopra rappresentata e costituita, al fine di garantire all' AICS – NAIROBI una adeguata sistemazione concede in uso a titolo oneroso alla medesima, che accetta, parte dell'edificio prefabbricato sito nel giardino retrostante l'Ambasciata d'Italia stessa, così come meglio descritto nell'allegata planimetria che è parte integrante e sostanziale del presente atto sub-allegato A, esteso per metri quadri 218 e composto dal n. 13 di vani e servizi, con diritto d'uso comune del circostante giardino (come da planimetria in allegato).

Con futuro eventuale atto aggiuntivo al presente saranno disciplinati i criteri per l'assegnazione di ulteriori spazi nell'evenienza sussisterà detta esigenza AICS.

**ART. 2
(DURATA)**

La durata della presente concessione d'uso è fissata in anno uno (1) a partire dal 1 gennaio 2022.

Il diritto d'uso potrà essere esteso temporalmente con provvedimento formale definito fra le parti, ma, in ogni caso, non potrà eccedere la durata del contratto di locazione di cui al precedente comma.

**ART. 3
(OBBLIGHI AICS - NAIROBI)**

L'AICS – NAIROBI si obbliga ad utilizzare l'edificio concesso in uso e le aree circostanti ad esso per gli esclusivi scopi istituzionali connessi al proprio mandato così come normati dalla legge 125/14. Per tale motivo non potrà in alcun modo procedere a concedere in uso gratuito e non l'immobile o parte di esso in godimento. La violazione della presente clausola implicherà la risoluzione della presente concessione.

Non si considerano sub-concessionari altri uffici esteri AICS ospitati presso la struttura medesima.

**ART. 4
(RISOLUZIONE ANTICIPATA CONCESSIONE)**

Oltre che nei casi di cui all'art.3 la concessione si risolverà nei seguenti altri casi:

- a) per l'Ambasciata d'Italia a Nairobi: nell'evenienza che l'immobile concesso necessiti per esigenze dello Stato Italiano rispettando un preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicare con pec;
- b) per l'AICS – NAIROBI: nel caso in cui venissero a cessare le esigenze di poter disporre di una sede a Nairobi e/o all'interno della locale Ambasciata d'Italia rispettando un preavviso di almeno 6 (mesi) da comunicare con pec.

**ART. 5
(CANONE D'USO)**

A fronte della concessione in uso (71% dei locali utilizzati da AICS Nairobi e il restante 29% utilizzati da AICS Mogadiscio) l'AICS – NAIROBI corrisponderà all'Ambasciata d'Italia un canone mensile di circa Euro 2.941,00 (duemila novecento quarantuno) per il periodo gennaio - dicembre 2022 in analogia al contratto Ambasciata d'Italia – Società locatrice, da corrispondere anticipatamente rispetto al pagamento del canone di fitto da parte dell'Ambasciata d'Italia, di cui richiede quietanza.

ART. 6
(CONCORSO SPESE UTENZE)

L' AICS – NAIROBI rimborserà all' Ambasciata d' Italia a Nairobi le spese per le utenze e la quota parte delle spese correnti nella misura onnicomprensiva e forfettaria del 20,86% (71% a carico dell' AICS Nairobi e il restante 29% a carico dell' AICS Mogadiscio) che si quantificano in un costo stimato pari a Euro 7.030,00 (settemila e trenta) per il periodo gennaio – dicembre 2022, di cui si richiede quietanza di pagamento.

ART. 7
(FORO COMPETENTE)

Le parti, concordemente, convengono di risolvere le eventuali controversie nascenti dal presente atto in via bonaria.

Allorquando ciò non fosse possibile concordemente individuano il Foro di Roma quale quello territorialmente competente per la soluzione delle controversie.

La presente scrittura privata redatta in quattro originali sarà registrabile in caso d'uso con spese a carico del richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Nairobi, 03 gennaio 2022

Il Titolare AICS – Nairobi


(Fabio Melloni)


L' Ambasciatore d' Italia in Kenya



(Alberto Pieri)